



Corte d'Appello di Ancona

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Reg.Gen. N.345/2021

Documento in con.juinrapper.win32.automation.OleContainer

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr. Luigi SANTINI

Presidente relatore

Dr. Vincenzo Pio BALDI

Consigliere

Dr.ssa Angela QUITADAMO

Consigliere

nella camera di consiglio tenutasi in data 7 Luglio 2022 secondo le modalità previste dall'art. 221 della legge n. 77/2020 recante "Modifica all'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020 N. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale", lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 22.11.2021, e vertente tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (appellante) e [redacted] (appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°293/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.10.2021.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.

Con ricorso depositato in data 22.11.2021, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso di [redacted] teso ad ottenere l'accertamento del suo diritto a continuare a percepire l'assegno sociale previsto dall'art. 3, sesto comma, della legge n°335/95, ricalcolato e sospeso dall'Inps per non avere l'appellante dimostrato la sussistenza del requisito dello "stato di bisogno", stanti il carattere sussidiario



di tale prestazione e la possibilità di ricevere sostentamento dal coniuge separato (ma tuttora convivente), titolare di redditi propri.

A fondamento del gravame l'Inps, con plurime argomentazioni, ha dedotto che il Tribunale, mal valutando il significato e la portata dei principi che regolano la materia ed omettendo la disamina delle risultanze documentali in atti, avrebbe errato nel reputare sussistente il requisito dello stato di bisogno.

Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: *“riformare la gravata sentenza e per l'effetto rigettare le domande di ... perché infondate in fatto e in diritto per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il diritto all'assegno sociale. Con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”*. La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.

L'appello è fondato e va accolto.

In punto di diritto, è noto che l'assegno sociale è una prestazione di natura sussidiaria e di carattere assistenziale, la quale prescinde da qualsiasi requisito contributivo ed ha come presupposto una condizione di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 6 l. 335/1995, l'assegno sociale viene corrisposto *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”*, fino a concorrenza di un importo massimo (raddoppiato se il beneficiario è coniugato), superato il quale l'assegno viene sospeso. Prevede la suddetta disposizione che nel requisito reddituale va computato anche *“il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare”*, che *“Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”* e che *“Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”*, mentre *“Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”*.

Dalla suddetta disposizione emerge chiaramente che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio). L'ampia formula usata dal legislatore (*“redditi di qualsiasi natura”*), e anche la non coincidenza con la



nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l’art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l’assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l’esistenza della predetta situazione di bisogno.

Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, d’altronde, è l’unica coerente con il disposto dell’art. 38 della Costituzione, laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all’essere “*sprovvisto dei mezzi necessari per vivere*”.

Nella fattispecie, l’Inps ha negato la ricorrenza di un comprovato stato di bisogno in ragione della circostanza che tra l’appellata e l’ex coniuge, pur essendo intervenuta separazione sin dall’anno 2011, era stato ripristinato (dopo un breve periodo di ospitalità dalla figlia) il rapporto di convivenza, con la conseguenza che anche i redditi dell’ex coniuge dovevano essere computati al fine di accertare la sussistenza del requisito reddituale e/o dello stato di bisogno, quanto meno in termini di controvalore del vitto e dell’alloggio offerti dall’ex marito, in luogo dell’assegno di mantenimento.

Orbene, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che “*in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l’onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all’interessato che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale*” (così ad es. Cass. n. 13577/2013); pertanto, è onere di chi aspira alla concessione dell’assegno sociale di allegare e provare la sussistenza della situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma.

Benché quest’ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell’erogazione in via provvisoria dell’assegno) e alla “*dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti*” (ai fini del conguaglio nell’anno successivo), è pacifico in giurisprudenza che non sempre è sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa, assumendo rilievo anche ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente che dimostrino l’esistenza di un reddito superiore a quello previsto dalla legge (così ad es. Cass. 13577/2013). L’assolvimento dell’onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica.

Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente, e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest’ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell’assenza di redditi dal punto di vista fiscale.



Tra queste ultime, è certamente idonea a fondare una tale presunzione la dichiarazione di autosufficienza economica compiuta in sede di separazione o di divorzio che accompagni una (anche tacita e parziale) rinuncia all'assegno di mantenimento. Si tratta infatti di una dichiarazione proveniente dalla stessa parte interessata che, da un lato, ha un contenuto assolutamente incompatibile con la situazione di carenza di mezzi di sussistenza che costituisce il fondamento stesso della domanda di assegno sociale e, dall'altro, è avvalorata dalla contestuale rinuncia ad un diritto che è previsto dalla legge per soddisfare le stesse esigenze di sostentamento a cui tende l'assegno sociale e che pacificamente costituisce un reddito rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per l'erogazione dell'assegno sociale.

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'Inps ha dedotto e dimostrato una serie di situazioni di fatto, idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione della richiedente, superabile solo attraverso una specifica prova contraria da parte di quest'ultima in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale. Infatti:

- il coniuge dell'appellata, *[nome]*, è pacificamente titolare di redditi propri;
- l'appellata, pur formalmente separata, convive tuttora con l'ex marito, dal quale tuttavia non percepisce un assegno di mantenimento, avendovi rinunciato al momento della separazione, avendo all'epoca manifestato l'intenzione di andare a vivere con la figlia *[nome]* (cfr. deposizione testimoniale teste *[nome]*);
- è pur vero che i testi escussi hanno tutti dichiarato che dopo la sentenza che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi *[nome]* e *[nome]* (cfr. sentenza Tribunale di Ancona 30.11.2011), l'appellata si è trasferita per un breve periodo presso l'abitazione della propria figlia *[nome]*, dove tuttavia non vi erano le condizioni per potervi permanere stabilmente, per cui l'appellata è tornata a vivere nell'abitazione coniugale. Si vedano sul punto le deposizioni della figlia *[nome]* (*"mio padre offre vitto e alloggio a mia madre e lei si occupa della casa, spesa, delle pulizie e di cucinare; ho trovato io una casa dove mia madre potesse avere una camera per sé con un bagno in camera, e un'altra camera con altro bagno per mio padre; vivono come due studenti che dividono la casa; ognuno ha la sua vita, condividono solo la casa; non hanno alcun interesse in comune, anche a casa mia vengono o l'uno o l'altro; anche a casa loro mangiano separati; [...] l'affitto, cibo, bollette le paga mio padre; le medicine le paghiamo noi"*), del figlio *[nome]* (*"i miei genitori si sono separati ma continuano a vivere sotto lo stesso tetto perché mia madre non ha soldi per sostenersi e andare a vivere da un'altra parte; quindi vivono in una casa con due camere da letto con due bagni, una piccola sala cucina; dormono in camere separate, questo già era successo prima della"*



separazione perché non sono mai andati d'accordo; mio padre ha una pensione e paga l'affitto e le spese della casa, mia madre si occupa delle pulizie, di fare da mangiare") e dell'ex marito [...] (*"la mia ex moglie abita nella mia stessa casa, ma ognuno fa vita a sé, abbiamo camere e bagni separati; mangiamo a volte da soli a volte insieme dipende dagli orari; mia moglie ha provato ad andare da nostra figlia ma lei è sposata e ha due figli e non poteva tenere la mamma con sé; [...] non condividiamo nulla già da tempo, non facciamo cose insieme; all'inizio mia moglie quando ci siamo separati ha rinunciato al mantenimento dicendo che andava a vivere con la figlia; [...]; poi invece di prendere un'estranea in casa abbiamo fatto l'accordo secondo cui lei veniva a vivere con me, io la mantengo e lei pensa alla casa"*). E' tuttavia altrettanto vero che tutti i suddetti testimoni avevano un evidente interesse all'esito della causa, atteso che il venir meno dell'assegno sociale Inps avrebbe potuto determinare, per l'ex coniuge, l'eventualità di dover corrispondere (a modifica delle condizioni di separazione) un assegno di mantenimento, e per i due figli [...], l'eventuale necessità di dover assicurare gli alimenti alla madre, in forza del dovere di solidarietà familiare (prevalente rispetto alla natura solo accessoria dell'assegno sociale, a carico della collettività); l'attendibilità della prova testimoniale è quindi quanto meno dubbia;

- in ogni caso, a stretto rigore, tra i redditi *"di qualsiasi natura"* dell'appellata va annoverato anche il controvalore del vitto e dell'alloggio offerti dall'ex marito.

Orbene, nella sentenza n.6570 del 18/03/2010, la Suprema Corte ha precisato che l'assegno mensile sociale, di cui all'art. 3, della legge n. 335 del 1995, non è incompatibile con l'assegno di mantenimento, previsto con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, solo laddove risulti acclarato che tale assegno non sia mai stato corrisposto per ragioni di accertata incapacienza del coniuge divorziato. Nella motivazione la S.C. ha ribadito il principio secondo cui in base all'art.3 legge n.335/95 ciò che rileva non è la mera titolarità di redditi incompatibili ma, ai fini della esclusione del beneficio, l'effettiva loro percezione. Allo stesso tempo, però, la Cassazione ha precisato che occorre la infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione coattiva di tale reddito incompatibile.

In quest'ordine di concetti, la sussistenza o meno di una concreta possibilità di esercizio del diritto al mantenimento deve essere valutata in modo rigoroso sulla scorta di elementi oggettivi che consentano di accertare una effettiva situazione di incapacienza. A tale riguardo, non è certo privo di significato il fatto che l'appellata non ha mai richiesto l'assegno di mantenimento, essendo tuttora ben possibile una eventuale modificazione delle condizioni di separazione (nella fattispecie tuttora mai richiesta). A ciò si aggiunga che l'ordinamento giuridico mette a disposizione del creditore un'ampia gamma di strumenti per ottenere il soddisfacimento del proprio credito in presenza dei quali la presunzione di autosufficienza



economica insita nella rinuncia al mantenimento può essere vinta soltanto dal loro infruttuoso esperimento o da una effettività inutilità dello stesso.

Per le ragioni esposte, non essendo stati allegati né essendo emersi successivi mutamenti di fatto della situazione economica dei due *ex* coniugi, tale dichiarazione fonda dunque una vera e propria presunzione di esistenza in capo all'appellata dei mezzi di sussistenza che necessita di una prova contraria da parte della medesima, che nel presente giudizio non risulta essere stata fornita.

Infatti, la sentenza della Suprema Corte sopra citata, come si è detto, esclude il computo dell'assegno di mantenimento solo laddove lo stesso non venga percepito perché il coniuge obbligato non è realmente in grado di versarlo e l'altro coniuge si sia comunque attivato (infruttuosamente) per ottenerlo, mentre nel caso in esame invece la mancanza dell'assegno di mantenimento è stata il frutto di una scelta concordata dei coniugi e nessun tentativo di modificare le condizioni è stato mai attivato dall'odierna appellata.

In tale contesto - che non può essere univocamente qualificato di incapacienza - la scelta dell'appellata di non provare neanche ad attivare gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento per ottenere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento non risulta univocamente apprezzabile in termini di presa d'atto della impossibilità di ottenere il pagamento del mantenimento. La mancata richiesta dell'assegno di mantenimento, pertanto, quand'anche non venga qualificata quale "rinuncia" ad esso, appare comunque difficilmente giustificabile, e non è quindi idonea a superare la presunzione di esistenza in capo all'appellata dei mezzi di sussistenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in presenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, non può riconoscersi in capo alla parte appellata il diritto all'ottenimento della prestazione invocata. In accoglimento dell'appello dell'Inps, il ricorso originariamente proposto da *ARUBAPEC* va dunque respinto.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la peculiarità della situazione controversa, nonché tenuto conto della obiettiva controvertibilità della questione affrontata, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°293/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.10.2021, *contrariis reiectis*, così decide:



- **accoglie** l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da *ALBERTO SANTINI*;
- **compensa** integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio..

Così deciso nella camera di consiglio telematica tenutasi in data 7 Luglio 2022.

Atto sottoscritto telematicamente

IL PRESIDENTE est.

Luigi Santini



